

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000276	28.02.2018
N°	DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

**ATTO DI CITAZIONE ALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO PROMOSSO DA
AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N.
929/2017 DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO, EMESSA NELLA VERTENZA
PROMOSSA AVANTI IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO DA A.L. E L.C.
PROVVEDIMENTI RELATIVI.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Richiamata la deliberazione n. 260 del 9.5.2013 della ex Azienda Ospedaliera di Gallarate di costituzione in giudizio avverso l'atto di citazione promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio da A.L. e L.C. per il risarcimento dei danni patiti a seguito di omessa diagnosi di malformazioni fetali, a seguito di comunicazione da parte della compagnia assicurativa Carige Assicurazioni SpA – ora Amissima Assicurazioni SpA -

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

dell'esclusione del danno di che trattasi dalla garanzia di polizza, in quanto riferito a "fatti antecedenti la decorrenza" della garanzia stessa;

Dato atto che con deliberazione n. 713 del 19.12.2013 l'Azienda ha incaricato l'Avv. Domenico Frasca di Milano della difesa dell'Ente nella vertenza di cui sopra;

Dato atto altresì che l'Azienda ha provveduto alla chiamata in manleva della suddetta compagnia assicurativa nel giudizio di che trattasi;

Richiamata la deliberazione n. 1289 del 21.11.2017, tra l'altro, di presa d'atto della Sentenza n. 929/2017 pronunciata nel giudizio RG n. 11000463/2013, con la quale il Tribunale di Busto Arsizio ha disposto quanto segue:

- la condanna della ex A.O. di Gallarate a corrispondere l'importo di € 200.000,00 a ciascun genitore di C.V. ed € 100.000,00 al fratello,
- in accoglimento della domanda di manleva, la condanna della Società Amissima Assicurazioni a tenere indenne l'Azienda di quanto è tenuta a corrispondere per l'effetto della sentenza,
- la condanna dell'Azienda al pagamento delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio,
- la condanna dell'Azienda alla rifusione delle spese in favore dei ricorrenti liquidate in € 16.508,00, di cui € 15.000,00 per compenso professionale oltre spese ed oneri da distrarsi in favore dell'Avv. Letizia Caroli,
- la condanna di Amissima Assicurazioni alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'Azienda, liquidate in € 5.000,00 oltre spese ed oneri;

Vista la nota prot. n. 45715 del 6.10.2017 con la quale l'Avv. Frasca – legale dell'Ente – ha comunicato di aver richiesto ad Amissima Assicurazioni di procedere direttamente al pagamento delle suddette somme e che parte attrice ha provveduto alla notifica della sentenza di cui sopra in data 17.10.2017 ed acquisita al protocollo n. 47411 del 17.10.2017;

Dato atto che con la suddetta deliberazione n. 1289/2017 è stato altresì disposto di proporre opposizione all'Atto di precetto notificato all'Ente in data 8.11.2017 con il quale C.L. e L.C. – genitori di C.V. – hanno intimato alla ex Azienda Ospedaliera di Gallarate il pagamento nel termine di 10 giorni dell'importo complessivo di € 401.454,86, in esecuzione della sentenza di cui sopra, conferendo incarico all'Avv. Domenico Frasca di Milano;

Vista la nota prot. n. 51171 del 10.11.2017 con la quale l'Avv. Frasca ha trasmesso Atto di Citazione alla Corte d'Appello di Milano - con istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 929/2017 del Tribunale di Busto Arsizio – notificato allo studio in data 9.11.2017, promosso da Amissima Assicurazioni spa, al

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411

Presidio Osped. Busto A.: Via A. da Brescia - Tel. (0331) 381.800-699.111

Presidio Osped. Saronno: P.le Borella 3 - Tel. (02) 9613.1 / Presidio Osped. Gallarate: Via Pastori, 4 - Tel. (0331) 751.111

Presidio Osped. Angera: Via Bordini, 9 Tel. (0331) 961.111 / Presidio Osped. Somma L.: Via Ospedale, 3 - Tel. (0331) 751.111

Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

fine di accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa prestata dalla società di assicurazioni per i fatti per i quali è causa;

Preso atto della successiva notifica all'ASST della suddetta citazione in data 13.11.2017 al protocollo n. 51503/17;

Considerata l'opportunità per l'Ente, evidenziata dal legale dell'Ente con parere prot. n. 54911 dell'1.12.2017, di costituirsi nel giudizio di appello per la riforma della sentenza n. 929/2017, da ritenersi favorevole all'Azienda sia in ordine al quantum liquidato che alla riconosciuta manleva, nonostante la sostanziale condanna circa le responsabilità mediche emerse in sede di giudizio, così come evidenziate dalla CTU;

Esaminato il preventivo trasmesso dall'Avv. Frasca con nota prot. n. 8125 del 19.2.2018, redatto in applicazione delle tariffe minime previste dal Decreto Ministeriale n. 55 del 10.3.2014, in relazione al valore della controversia, relativo alle spese legali da sostenere nel giudizio in appello, pari ad un importo complessivo di € 10.999,00, oltre spese, IVA e cpa;

Vista altresì la nota prot. n. 9247 del 23.2.2018 con la quale l'Avv. Frasca ha trasmesso l'istanza ex artt. 283 – 351 c.p.c. promossa da Amissima Assicurazioni alla Corte d'Appello di Milano al fine di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 929/2017 del Tribunale di Busto Arsizio, limitatamente ai capi che prevedono la condanna di Amissima a garantire e manlevare l'Assicurata ex Azienda Ospedaliera di Gallarate, unitamente al Decreto della Corte d'Appello di Milano di fissazione udienza nel ricorso n. 5302/2017, che nega l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e della sua esecuzione;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta proposta registrata al progressivo n. 334 ed acquisita agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di procedere, per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto dell'Atto di citazione, con istanza di sospensione della provvisoria esecutività, promosso da Amissima

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Assicurazioni avanti alla Corte d'Appello di Milano, notificato al protocollo dell'Ente n. 51503 del 13.11.2017, in parziale riforma della sentenza n. 929/2017 del Tribunale di Busto Arsizio, al fine di accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa prestata da Amissima Assicurazioni per i fatti di cui all'istanza di risarcimento in premessa, promossa da C.L. e L.C. – genitori di C.V.;

2° - di costituirsi in giudizio nella Citazione di cui al precedente punto 1), conferendo incarico all'Avv. Domenico Frasca del foro di Milano, al quale viene rilasciata delega alla rappresentanza e difesa;

3° - di stipulare a tal fine il contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui al testo allegato a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente al preventivo di compenso predisposto dall'Avv. Domenico Frasca;

4° - di prevedere la contabilizzazione degli oneri derivanti dal presente provvedimento di presunti € 16.500,00 (comprensivo di spese, CPA ed IVA) sul conto 705140022 "Patrocini legali" sottobudget 2017001810/AGL del Bilancio dell'Azienda anno 2018;

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)


IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)


IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)



276 28 FEB 2018

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER ASSISTENZA LEGALE

In esecuzione della deliberazione n. _____ del _____

Tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, codice fiscale n. 03510190121, di seguito più brevemente denominata "ASST", qui rappresentata dal suo Direttore Generale e rappresentante legale Dr. Giuseppe Brazzoli, domiciliato per la carica in Busto Arsizio, via Arnaldo da Brescia n. 1,

e

l'Avv. DOMENICO FRASCA, di seguito "l'Avvocato", nato a Milano il 25/01/1967, con studio in MILANO via Olmetto n. 5, C.F. FRSDNC67A25F205Y, P.I. n.11784440155

premesso

- che, in relazione alla sentenza n. 929/2017 pronunciata nel giudizio RG n. 11000463/2013 promosso da A.L. e L.C. – genitori di C.V., è pervenuto Atto di citazione alla Corte d'Appello di Milano promosso da Amissima Assicurazioni, notificato al protocollo n. 51503 del 13.11.2017, al fine di accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa prestata dalla ricorrente per i fatti per i quali è causa;

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 - Conferimento e oggetto dell'incarico

L'ASST conferisce all'Avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella controversia di cui in premessa.

L'ASST dichiara di essere stata adeguatamente informata dall'Avvocato del grado di complessità della controversia.

L'ASST dichiara altresì di essere stata informata dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'ASST, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'Avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3 - Obblighi dell'Avvocato.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite personalmente dall'Avvocato.

Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato potrà avvalersi di sostituti ed ausiliari, sotto la propria personale responsabilità, rispondendo personalmente del loro operato nei confronti dell'ASST. Durante lo svolgimento dell'incarico, l'Avvocato avrà l'obbligo di tenere informata l'ASST di

ogni avanzamento dello stato della procedura, trasmettendo alla stessa ogni atto redatto e depositato, copia dei verbali etc..

L'Avvocato si impegna ad osservare il segreto professionale e a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Azienda.

L'Avvocato, allo scopo di consentire all'ASST di accantonare in bilancio, nell'ambito dell'apposito fondo rischi, una somma adeguata e congrua rispetto al grado probabilistico di soccombenza, si obbliga, se richiesto, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a far pervenire all'ASST le proprie valutazioni circa l'esito del giudizio e, anche secondo eventuali criteri e modalità indicati dall'Azienda, l'importo delle somme da accantonare.

Art. 4 - Determinazione del compenso

L'ASST si obbliga a corrispondere all'Avvocato il compenso di cui al preventivo allegato al presente contratto, redatto in applicazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la stessa ASST.

Il compenso come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

Art. 5 - Termini di corresponsione del compenso

L'Avvocato si impegna ad emettere fattura elettronica per la liquidazione e successivo pagamento del relativo compenso.

L'ASST verserà l'importo entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica positiva di regolarità retributiva contributiva (DURC) del professionista ai sensi del D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013. Il mancato pagamento degli eventuali acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

L'ASST è tenuta a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

L'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

Art. 6 – Recesso dal contratto.

Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'ASST verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Art. 7 - Disposizioni di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, quelle contenute nel Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e quelle stabilite nel Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la ASST, che l'Avvocato dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

Art. 8 – Foro competente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio.

Busto Arsizio, li _____



L'Avvocato

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale

Le parti approvano specificamente gli artt. 4 e 8

L'Avvocato

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale

STUDIO LEGALE
AVVOCATO DOMENICO FRASCA
VIA OLMETTO N. 5 - 20123 - MILANO
TELEFONO 02.86467139
COD. FISC.: FRSDNC67A25F205Y
PARTITA IVA: 11784440155

Spett.le
Azienda Socio Sanitaria
Della Valle Olona
Via Arnaldo da Brescia n. 1
21052 Busto Arsizio (VA)
CF. 03510190121

Milano, 12 Febbraio 2018

NOTA INFORMATIVA

OGGETTO: ASST della Valle Olona/ Amissima Assicurazioni S.p.a. - Corte d'Appello di Milano, R.G. 5302/2017, Giudice Relatore Dott. Corte.

Spettabile Amministrazione,

in merito al giudizio di cui all'oggetto, trasmetto la mia migliore offerta per l'affidamento d'incarico per la difesa dell'Ente. Preciso che l'offerta è stata redatta applicando i minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014 sul valore indicato nell'atto di appello da parte di Amissima Assicurazioni S.p.a. (€ 531.382,76).

Competenza: **Corte d' Appello**

Valore della Causa: **Da € 520.001 a € 1.000.000**

Valori applicati: minimi di legge.


Fase	Compenso
Fase di studio della controversia	€ 2.717,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 1.580,00
Fase istruttoria e/o di trattazione	€ 2.184,00
Fase decisionale	€ 4.518,00
Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5:	€ 10.999,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5	€ 10.999,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 1.649,85
COMPENSO NETTO LIQUIDABILE	€ 12.648,85

Oltre accessori, IVA e CPA, come per legge.

Resto a disposizione per ogni chiarimento e porgo cordiali saluti.

Avv. Domenico Frasca


276 28 FEB 2018

col